

Dottori commercialisti revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con:

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.sa Loredana Leoncini

Avvocati

In collaborazione con:

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia
avv. Andreina Gastaldo

Elaborazione dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

A tutti i Clienti dello Studio

CIRCOLARE MENSILE – SETTEMBRE 2012



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di settembre
 - Dall'agenzia indicazioni operative per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento
 - Ulteriori interventi del Decreto Sviluppo a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
 - In attesa del modello Imu
 - Adempimenti e integrazioni in vista della scadenza dichiarativa
 - È bene ricordare che i beni finiti scontano l'Iva agevolata
 - Operativo il V conto energia: molte le novità tra cui La cumulabilità con la Tremonti ambientale
 - Detrazione Irpef/Ires 55%: scade il 1° ottobre 2012 il termine per rettificare le schede inviate all'Enea nel 2011
 - Le nuove figure della società a responsabilità limitata semplificata e della società a responsabilità limitata a capitale ridotto
-



CONTRATTI DI APPALTO

L'appaltatore risponde in solido per ritenute e Iva dovuti dal subappaltatore

L'art.13-ter della L. n.134/12, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. n.83/12, modifica integralmente il co.28 dell'art.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un'attività rilevante ai fini Iva.

(Legge n.134 del 07/08/2012, G.U. n.187 dell'11/08/2012 S.O. n.171)

FABBRICATI RURALI

Fornite le istruzioni per il corretto accatastamento dei fabbricati rurali

L'Agenzia del Territorio ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande e delle autocertificazioni per ottenere il riconoscimento del requisito della ruralità. In particolare, è previsto che le domande e le autocertificazioni, redatte su modelli conformi agli allegati del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, devono essere presentate entro il 30 settembre 2012 all'Ufficio provinciale competente per territorio. La documentazione, che può essere consegnata all'Ufficio direttamente, tramite servizio postale, fax o posta elettronica certificata, può essere presentata dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite professionisti abilitati, ovvero tramite le associazioni di categoria degli agricoltori. A questo scopo, l'Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito *internet* una specifica applicazione (<http://www.agenziaterritorio.it/?id=9780>), che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, invece, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

(Agenzia del Territorio, Circolare n.2, 07/08/2012)

CONDOMINI

L'impianto fotovoltaico può generare la presenza di una società di fatto

In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un condominio con potenza nominale superiore ai 20 kw o inferiore a detto limite ma con cessione alla rete dell'energia elettrica eccedente quella autoconsumata, si è in presenza di una società di fatto esercente attività commerciale che, come tale, dovrà procedere all'emissione della fattura GSE (Gestore Servizi Energetici) in relazione all'energia immessa in rete e non autoconsumata. Di converso, il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di acconto cui all'art.28 del DPR n.600/73 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.84, 10/08/2012)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all'1%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10%). Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7% = 10,35%
1° semestre 2003	2,85%	2,85% + 7% = 9,85%
2° semestre 2003	2,10%	2,10% + 7% = 9,10%
1° semestre 2004	2,02%	2,02% + 7% = 9,02%
2° semestre 2004	2,01%	2,01% + 7% = 9,01%
1° semestre 2005	2,09%	2,09% + 7% = 9,09%
2° semestre 2005	2,05%	2,05% + 7% = 9,05%
1° semestre 2006	2,25%	2,25% + 7% = 9,25%
2° semestre 2006	2,83%	2,83% + 7% = 9,83%
1° semestre 2007	3,58%	3,58% + 7% = 10,58%
2° semestre 2007	4,07%	4,07% + 7% = 11,07%
1° semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% = 11,20%
2° semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% = 11,10%
1° semestre 2009	2,50%	2,50% + 7% = 9,50%
2° semestre 2009	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
Anno 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2011	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2011	1,25%	1,25% + 7% = 8,25%
Anno 2012	1%	1% + 7% = 8%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.162 del 13/07/2012)

PRIVACY

Varate le linee guida dell'attività di accertamento per il secondo semestre 2012

Il piano appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire agli interessati sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante. Tutti coloro che trattano dati personali (imprese e professionisti) devono predisporre adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal *c.d. Disciplina Tecnica* della norma (allegato B del D.Lgs. n.196/03). È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all'eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali. Un approfondimento sugli adempimenti previsti dal garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato sulla Circolare n.3/12.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 22/08/2012)



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DALL'AGENZIA INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D'INTENTO

Con la risoluzione n.82/E del 1° agosto scorso l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le opportune indicazioni relative alla corretta esecuzione dell'adempimento consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere di intento alla luce delle novità introdotte dal D.L. n.16 del 2/3/12.

Per effetto della richiamata modifica normativa, infatti, l'assolvimento dell'adempimento telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c), del DPR n.633/72.

Posto che tale nuovo maggior termine non risulta sempre di così facile individuazione molti soggetti hanno continuato a seguire le "vecchie" regole e cioè trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento entro il giorno 16 nel mese successivo al ricevimento delle stesse.

Nel merito l'Agenzia delle Entrate, confermando la liceità di tali comportamenti, precisa che:

- ➔ il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- ➔ nelle more dell'approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- ➔ il campo contenuto nel frontespizio, denominato "*Periodo di riferimento*", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ULTERIORI INTERVENTI DEL DECRETO SVILUPPO A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

In sede di conversione del D.L. sviluppo (D.L. n.83/12), il Governo ha adottato ulteriori misure a sostegno dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato le aree delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

In sintesi, i nuovi interventi vanno in due direzioni:

- ➔ un ampliamento territoriale della possibilità di accedere ad alcuni dei benefici introdotti a sostegno delle popolazioni terremotate;
- ➔ un credito d'imposta volto a sostenere la ricostruzione e il ripristino delle attività produttive.

A tutto questo si deve aggiungere che, in sede di conversione del D.L. n.74/12 – provvedimento che aveva previsto la sospensione di un insieme di adempimenti **di carattere non tributario** – la scadenza prevista in origine, cioè il 30 settembre 2012, è stata prorogata al 30 novembre 2012. Poi, con Decreto del 24 agosto 2012, è stata ulteriormente ampliata la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari, portata anch'essa al 30 novembre 2012, che il D.M. 1 giugno 2012 aveva in un primo momento fissato al 30 settembre 2012. Quindi, a oggi, sia gli adempimenti e i versamenti tributari, sia gli obblighi di natura non tributaria vedono una unica data di differimento dei termini, come detto fissata al 30 novembre 2012. Successivi provvedimenti indicheranno le modalità secondo cui tali adempimenti sospesi dovranno essere riattivati.

L'estensione territoriale dei benefici

Il Decreto Sviluppo, con l'art.67-*septies* aggiunto in sede di conversione, afferma che gli interventi urgenti previsti dal D.L. n.74/12 si applicano anche ai territori dei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, ai territori dei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Questo significa che i benefici di cui si è detto nelle informative di giugno e luglio c.a. e di cui si dà un elenco parziale più oltre, possono essere applicati in automatico anche dai residenti nei Comuni di Mantova e Ferrara, mentre per i residenti negli altri Comuni recentemente aggiunti va dimostrato che il danneggiamento alle strutture produttive dipende dai recenti eventi sismici.

Quindi, secondo le previsioni del D.L. n.74/12, sono sospesi - **tra gli altri** - fino al 30 novembre 2012:

- ➔ i termini relativi ad adempimenti e versamenti di **contributi** previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria (Inps – Inail);
- ➔ i versamenti del **diritto annuale** alle CCIAA;
- ➔ i termini per la notifica di **cartelle di pagamento** e dei *c.d. accertamenti esecutivi*;
- ➔ i versamenti ai consorzi di bonifica, ad eccezione di quelli dovuti per il servizio irriguo;

- ⇒ i provvedimenti di rilascio di immobili pubblici e privati, abitativi e non, per finita locazione;
- ⇒ i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, senza che questo comporti segnalazione alla Centrale rischi. Analoga sospensione vale per i *leasing* immobiliari relativi a edifici distrutti o divenuti inagibili anche parzialmente.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 16 agosto 2012, ha affermato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1 giugno 2012 continua ad applicarsi ai soli Comuni compresi nell'elenco allegato a detto provvedimento, tra cui non vi sono quindi i Comuni elencati appena sopra. Ha inoltre precisato che i soggetti non residenti nei Comuni compresi nell'elenco allegato al DM 1 giugno 2012 non possono accedere in automatico alla sospensione degli adempimenti tributari, salvo dimostrare l'inagibilità dell'azienda, della casa di abitazione o dello studio professionale.

L'effetto pratico, ed alquanto contraddittorio, di questa interpretazione, è che un imprenditore residente in Comune di Ferrara o di Mantova può accedere in automatico, ad esempio, alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, o dei mutui, e ciò fino al 30 novembre 2012, mentre non esiste alcuna possibilità di accedere in automatico alla sospensione degli adempimenti tributari. Questi potranno essere sospesi solo dimostrando l'inagibilità delle strutture produttive e, ottenuta tale dimostrazione, la sospensione vale fino al 30 novembre 2012.

Il comunicato stampa prende inoltre posizione su una questione sulla quale chiarezza la si sarebbe dovuta fare molto prima, anche perché il testo normativo condurrebbe a una diversa conclusione, e cioè che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non riguarda le ritenute, che tuttavia potranno essere regolarizzate, limitatamente a quelle non operate nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012, senza sanzioni né interessi entro il 30 novembre 2012.

Il beneficio sotto forma di credito d'imposta

L'art.67-*octies* del D.L. n.83/12, introdotto in sede di conversione, concede un credito d'imposta a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per l'attività.

Il beneficio dovrebbe competere a prescindere dalla residenza in uno dei Comuni indicati dai vari provvedimenti, essendo subordinato a un nesso causale tra l'essersi verificato l'evento sismico e il danno subito. Infatti, è prevista l'ulteriore condizione della verifica della sussistenza del danno, si ritiene da parte dell'autorità comunale o della protezione civile.

Il beneficio consiste in un contributo, da utilizzare nella forma di credito di imposta, fatto uguale al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni danneggiati, con un orizzonte temporale di spesa fissato al 30 giugno 2014.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione del credito medesimo, oltre che in quelle relative alle annualità nelle quali lo stesso è utilizzato, ed è previsto, tra l'altro, che detto credito d'imposta non sia imponibile né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap. Esso è immediatamente spendibile, poiché può essere utilizzato secondo la formula della compensazione orizzontale, ai sensi dell'art.17, D.Lgs. n.241/97.

La concreta attuazione del provvedimento è subordinata all'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.83/12 – 8 agosto 2012 – di un regolamento del MEF. In ogni caso, per fruire del contributo, le imprese dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni individuate con il decreto di cui si è detto. L'Agenzia valuterà se il credito d'imposta è spettante e dirà in quali quote è fruibile negli anni 2013, 2014 e 2015, tenuto conto dei limiti di spesa fissati nel bilancio dello Stato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN ATTESA DEL MODELLO IMU

Come ben noto a tutti, dal 2012 è entrata in vigore l'Imu, il nuovo tributo comunale sugli immobili (anche se una cospicua quota del gettito è affluita alle casse erariali), che ha sostituito l'Ici vigente sino al 2011. Oltre agli adempimenti di versamento, occorre quindi gestire le scadenze dichiarative.

Periodicità

La dichiarazione Imu prevede una periodicità molto più stringente rispetto all'Ici:

- mentre il precedente tributo comunale richiedeva l'invio della dichiarazione al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi, in linea di massima, entro il 30 settembre dell'anno successivo quello cui le variazioni si riferiscono),
- con riferimento all'**Imu** le variazioni vanno comunicate al Comune entro **90 giorni** da quando si è verificato l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo (ad esempio, data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, anche se occorre attendere istruzioni più precise per capire esattamente i casi nei quali effettivamente ricorre l'obbligo della presentazione della dichiarazione Imu).

La C.M. n.3/DF/12 ha precisato che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici, quando compatibili: quindi, in linea di massima, non occorrerà comunicare la situazione al 1/1/12 di tutti gli immobili posseduti, ma solo di quelli che hanno cambiato il proprio profilo impositivo con il nuovo tributo. Anche su questo punto servono conferme ufficiali.

La stessa circolare ricorda che, in relazione agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione Imu debba essere presentata entro il 1° ottobre 2012: si tratta di una sorta di moratoria dovuta al fatto che il modello dichiarativo non era ancora disponibile.

Ad oggi, comunque, il modello dichiarativo non risulta ancora essere stato pubblicato, per cui non è da escludere che la scadenza del 1° ottobre possa essere posticipata.

In ogni caso si invita la gentile clientela a **fornire allo Studio con la massima tempestività le informazioni riguardanti le variazioni di ogni tipo intervenute sugli immobili** (acquisti, cessioni, cambi di residenza, modifiche catastali, ecc.) affinché lo Studio possa prima di tutto tenerne conto per il calcolo del tributo (l'Imu, come l'Ici, si paga infatti per l'anno in corso), e in seconda battuta possa valutare le situazioni nelle quali vi è obbligo di presentazione al Comune del modello dichiarativo. **Tale tempestività è oggi particolarmente importante vista la più stringente periodicità di presentazione che per l'Imu è stata prevista.**

Si coglie peraltro l'occasione per ricordare alla clientela che il prossimo 30 novembre scade il termine per l'iscrizione catastale dei **fabbricati rurali** non censiti: chi non vi avesse ancora provveduto, è pertanto opportuno che provveda a contattare il proprio tecnico di fiducia affinché ponga in essere gli adempimenti obbligatori previsti dal D.L. n.201/11. Si ricorda altresì che tale variazione comporta la necessità di presentazione del modello Imu: pertanto, una volta completata la regolarizzazione catastale, la gentile clientela deve consegnare allo Studio copia della ricevuta di accatastamento dell'immobile in modo tale che si possa provvedere alla compilazione del modello Imu e quindi alla presentazione della prescritta dichiarazione al Comune.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONI IN VISTA DELLA SCADENZA DICHIARATIVA

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 1° ottobre 2012, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011.

Entro tale data lo Studio provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2011 (tanto quelle dei redditi, quanto quelle Irap quando dovute), già predisposte negli scorsi mesi.

Integrazione di documentazione fornita e nuova documentazione

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di **ulteriore documentazione relativa al 2011** (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 1° ottobre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2012, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2011 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

In questo modo si eviteranno le sanzioni per infedele (o omessa) presentazione della dichiarazione; il contribuente potrà essere interessato dalle sole sanzioni per eventuali versamenti omessi o insufficienti delle imposte derivanti dalla dichiarazione, sanzioni comunque riducibili a misure decisamente modeste tramite il ravvedimento operoso: 1/8 (in quanto violazione definita oltre i 30 giorni dalla scadenza) della sanzione del 30% (quindi il 3,75%).

Si ricorda inoltre che è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti: in particolare, qualora il contribuente recuperi un **onere deducibile o detraibile relativo al 2010 entro il prossimo 1° ottobre**, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2011 e indicare il credito risultante direttamente nella dichiarazione Unico 2012, recuperando detto credito in compensazione.

Investimenti all'estero

Come già più volte ricordato nelle precedenti circolari informative, un aspetto dichiarativo che negli ultimi anni è divenuto sempre più importante è quello relativo agli investimenti all'estero, nonché ai trasferimenti di ricchezza verso l'estero, dall'estero verso l'Italia, ovvero estero su estero. Tali informazioni devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico, onde evitare pesantissime sanzioni.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/11, detengono **investimenti all'estero**, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2012.

Ravvedimenti versamenti Iva 2011

Si ricorda che il prossimo 1° ottobre 2012 è anche il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2011 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà, pertanto, possibile definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2011 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/8 di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3,75% anziché del 30%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: È BENE RICORDARE CHE I BENI FINITI SCONTANO L'IVA AGEVOLATA

Il n.127-terdecies, tabella A, parte III, del DPR n.633/72 stabilisce che alle cessioni di **beni** (c.d. beni finiti), *escluse le materie prime e semilavorate fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.31 della L. n.457 del 5 agosto 1978 (articolo ora trasfuso nell'art.3 del DPR n.380/01 Testo Unico dell'edilizia), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo* trova applicazione l'aliquota Iva ridotta del 10%.

La recente risoluzione n.71/E del 25 giugno 2012, affermando l'estraneità del *parquet* flottante all'agevolazione Iva, come già in precedenza avevano fatto altre prassi, chiarisce cosa deve intendersi per **beni finiti**:

"i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile".

Quanto alla **tipologia di intervento** per il quale si rende applicabile la riduzione di aliquota in commento si deve fare riferimento alle lettere c), d) ed e) della L. n.457 del 5 agosto 1978 (ora trasfusa nell'art.3 del DPR n.380/01), ovvero nell'ordine:

- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;

realizzati sia su fabbricati di carattere abitativo che strumentale.

Non rileva la posa in opera, ciò vuol dire che l'agevolazione si applica anche al solo acquisto (in caso di appalto trova comunque applicazione il n.127-*quaterdecies* della tabella citata allegata al DPR n.633/72).

Per poter usufruire della menzionata agevolazione è richiesto, unitamente a copia della Dia o Scia attestante la tipologia di intervento cui si sa procedendo, il rilascio di apposita dichiarazione dell'acquirente di cui proponiamo di seguito un esempio:

Mario Rossi
Via
Codice Fiscale

Spett.le

.....

.....

OGGETTO: richiesta di applicazione dell'Iva ad aliquota ridotta per acquisto di "beni finiti".

Il sottoscritto Mario Rossi dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che l'acquisto dieffettuato presso la Vostra Ditta è destinato ad un intervento edilizio di cui alla lettera, art.31 della L. n.457 del 5 agosto 1978 (ora trasfuso nell'art.3 del DPR n.380/01), ed in quanto tale avente le caratteristiche per poter beneficiare dell'aliquota del 10% ex n.127-*terdecies* della Tabella A, parte III), allegata al DPR n.633 del 26 ottobre 1972.

Si chiede, pertanto, l'applicazione dell'aliquota Iva nella indicata misura.

Si allega fotocopia della Dia (o Scia) presentata presso il Comune di

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art.26, co.1, del DPR n.633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.

In fede

Sono esempi di beni finiti rientranti nel n.127-terdecies, tabella A, parte III del DPR n.633/72 gli infissi, i sanitari, i prodotti di finitura dell'impianto elettrico.

Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art.31 della L. n.457 del 5 agosto 1978 (ora trasfuso nell'art.3 del DPR n.380/01), ovvero:

- ➔ manutenzione ordinaria;
- ➔ manutenzione straordinaria;

effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ricordiamo che a decorrere dal 2010 è a regime l'aliquota Iva ridotta del 10%.

In tal caso i beni forniti nell'ambito dell'appalto scontano l'Iva al 10% con la applicazione della nota limitazione in tema di beni significativi.

Nella tabella che segue i concetti in sintesi:

Opera realizzata		aliquota Iva sull'acquisto di servizi	aliquota Iva sull'acquisto di beni	
			finiti	altri*
Lett.a)	manutenzione ordinaria	10	10**	10**
Lett.b)	manutenzione straordinaria	10	10**	10**
Lett.c)	restauro e risanamento conservativo	10	10	21
Lett.d)	ristrutturazione edilizia	10	10	21
Lett.e)	ristrutturazione urbanistica	10	10	21

*materie prime e semilavorati

**se rientrante nell'appalto e con il limite dei beni significativi

Si segnala, infine, che anche in assenza di una specifica pronuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'aliquota Iva ridotta al 10% risulta applicabile anche agli interventi di demolizione e successiva ricostruzione senza aumento di volumetria, in quanto intervento di ristrutturazione edilizia. Infatti, rispetto alle definizioni di intervento di recupero previste dall'art.31 della L. n.457/78, l'art.3, lett.d), del DPR n.380/01 estende la nozione di ristrutturazione edilizia agli interventi di demolizione dell'edificio e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERATIVO IL V CONTO ENERGIA: MOLTE LE NOVITÀ TRA CUI LA CUMULABILITÀ CON LA TREMONTI AMBIENTALE

Il nuovo conto energia entra in vigore con importanti novità.

La prima in tema di tariffe, decisamente inferiori a quelle del quarto conto energia, inoltre le tariffe saranno onnicomprensive dell'incentivo e della vendita dell'energia mentre nel quarto conto all'incentivo calcolato sulla produzione di energia, si sommava la vendita dell'energia stessa. Sono previste inoltre tariffe specifiche per l'autoconsumo oltre all'alternatività tra tariffa incentivante per l'autoproduzione di energia e scambio sul posto.

La seconda in tema di accesso ai registri, gli impianti superiori ai 12 kW dovranno iscriversi al registro GSE mentre ne saranno esonerati gli:

- ➔ impianti sotto i 12 kW;
- ➔ impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%;
- ➔ impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell'*eternit*;
- ➔ impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro);
- ➔ impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni);
- ➔ impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d'appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di euro).

L'ottenimento degli incentivi diviene subordinato all'inserimento in graduatoria da parte del GSE, e non sarà più automatico.

Sono state inoltre previste spese di istruttoria e spese di gestione da corrispondere al GSE nella seguente misura:

- ➔ €3/Kw per impianti minori di 20 kW;
- ➔ €2/Kw per impianti maggiori di 20 kW;

più un contributo di €0,05 per ogni kWh di energia incentivata.

A fronte delle novità di cui sopra, il cui bilancio sembra tutt'altro che positivo, il legislatore si è finalmente espresso in relazione alla applicazione della Tremonti ambientale agli impianti fotovoltaici.

I costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono quindi agevolabili ai sensi dell'art.6, L. n.388/00, purché l'agevolazione non superi il 20% del costo dell'investimento. Nel frattempo, però, la Tremonti ambientale è stata abrogata a far data dal 26 giugno scorso con la conseguenza che ad usufruire dell'agevolazione (con il limite del 20%) potranno essere, almeno a parere di chi scrive, solo coloro che avevano fatto investimenti fino a quella data.

Cosa possono fare gli investitori che nel dubbio non avevano sfruttato la Tremonti ambientale negli anni scorsi?

Per il 2010 presentare dichiarazione integrativa a favore, introdurre nell'Unico 2012, in spedizione in questi giorni, l'agevolazione e utilizzare in compensazione il credito che ne deriverà. Per gli anni precedenti presentare istanza di rimborso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%: SCADE IL 1° OTTOBRE 2012 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA NEL 2011

Scade il 1° ottobre 2012 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 55%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2011 e portate in detrazione nel modello Unico 2012 o nel modello 730/12 diverse da quelle comunicate all'Enea entro il termine ordinario dei 90 giorni dal termine dei lavori.

La procedura per la fruizione della detrazione del 55% non prevede alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori. Condizione essenziale è che i pagamenti avvengano mediante bonifico bancario o postale dal quale emerga la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto erogante e il numero di partita Iva del beneficiario (per i soggetti titolari di reddito di impresa il pagamento può avvenire anche mediante modalità diverse dal bonifico bancario o postale).

Diversi sono, invece, gli adempimenti successivi alla fine dei lavori: sono necessari l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa all'intervento realizzato. Entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare all'Enea (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm>), mediante modalità telematiche, la scheda informativa e, se necessario, copia dell'attestato di certificazione energetica.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di invio telematico all'Enea della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile rettificare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente, insieme all'allegato di certificazione energetica ove richiesto dalla tipologia di intervento eseguito. Tale invio deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NUOVE FIGURE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

Gli interventi del Governo che mirano a dare impulso all'economia italiana passano anche per l'istituzione di due nuove forme di società a responsabilità limitata. Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della **società a responsabilità limitata semplificata (Srls)**, intervenendo direttamente nel c.c. aggiungendovi un art.2463-*bis*. Diversamente, la forma della **società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr)**, è introdotta dall'art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012), con la scelta quindi di una norma c.d. *fuori sistema*.

I due strumenti hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di €10.000 previsto per la Srl ordinaria. Esse infatti possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di €1 a una massima di €9.999,99. La **Srls** può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la **Srlcr** si rivolge a tendenzialmente a soggetti più anziani, ma è stato chiarito che, a questa forma, possono accedere anche soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

L'intento di fondo può essere lodevole, ma è probabile che il loro utilizzo sia alquanto circoscritto, poiché la mancanza di mezzi patrimoniali – a ben vedere anche €10.000 di capitale non sono una cifra del tutto rassicurante per creditori e istituti di credito – può produrre notevoli limitazioni nell'accesso al credito, soprattutto in periodi come questo in cui le banche erogano mezzi finanziari con una particolare attenzione. È quindi probabile che, per superare problematiche di *start up*, si rendano necessari finanziamenti o rilascio di garanzie da parte dei soci, il che non appare una strada facilmente percorribile per chi avvia un'attività che agevola tendenzialmente soggetti poco dotati finanziariamente. Va peraltro segnalata, sull'aspetto dell'erogazione del credito, la previsione normativa di un accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di **Srlcr**, e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le **Srls**, che, a ben vedere, non hanno motivo di esservi escluse.

Si può ipotizzare che queste forme possano essere adatte, ad esempio, a gestire aziende che arrivano a dati soggetti per successione o donazione, nella misura in cui non vi è sostanziale impegno finanziario da parte dei beneficiari ed è libera la definizione tra valore del Capitale sociale e altre poste del Patrimonio netto, o in quelle altre situazioni in cui i soci possono godere dell'appoggio finanziario di familiari ovvero dispongono in via autonoma di *asset* da costituire in garanzia.

Quindi nel nostro panorama legislativo, a oggi, si dispone di tre tipi di Srl: ordinaria, semplificata e a capitale ridotto, ma potrebbe aggiungersi addirittura un quarto modello, di cui si parla in questi giorni sulla stampa specializzata. Ci si riferisce alla c.d. **ISrl**, dove **I** sta per innovazione – **Srl innovativa** - le cui caratteristiche saranno note quando il Governo varerà un altro provvedimento teso alla crescita del Paese.

La Srl semplificata

La costituzione della **Srls** è consentita solo a persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età. La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.

La forma dell'atto costitutivo/statuto deve seguire uno [schema tipo](#) secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato.

In ogni caso, le caratteristiche salienti della **Srls**, oltre a quelle già evidenziate inerenti alla figura dei soci – solo persone fisiche sotto i 35 anni di età - e all'ammontare del Capitale sociale – da €1 a €9.999,99 - sono le seguenti:

1. la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl **semplificata**;
2. il Capitale sociale può essere costituito solo da conferimenti in denaro;
3. il Capitale sociale deve essere versato integralmente alla costituzione, e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli amministratori;
4. gli amministratori devono essere necessariamente soci;
5. l'atto costitutivo non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria; è dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale – €168 - oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa €200, oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€309,87 più €14,62 per ogni 100 pagine di libro sociale).

Poiché l'età dei soci è un requisito essenziale della **Srls**, non è possibile la cessione di quote a un soggetto di età superiore a 35 anni – il che sembra allineato all'esigenza di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro - né a un soggetto diverso dalla persona fisica; l'atto, se stipulato è nullo. Meno chiaro è il destino della **Srls** nella quale uno o più soci superino i 35 anni di età. In un primo momento questa ipotesi era regolata precisamente, e si prevedevano queste opzioni:

- ➔ la trasformazione della società in Srl ordinaria, in modo da lasciare nella compagine sociale il *socio anziano*;
- ➔ in mancanza, l'esclusione di diritto del *socio anziano*;
- ➔ se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, la società o va trasformata in Srl ordinaria o, in mancanza, va posta in liquidazione.

In sede di conversione del D.L. n.1/12 tutte queste disposizioni sono state soppresse. Questo fa pensare, anche considerato che il requisito di età è richiesto esplicitamente solo in sede di costituzione, che il superamento dei 35 anni non produca conseguenze. Cioè, se un socio oltrepassa la soglia di età, la **Srls** non va trasformata, né il socio deve essere escluso. Tuttavia su questi aspetti restano dubbi e, in proposito, si attendono chiarimenti dalla professione notarile.

La Srl a capitale ridotto

La **Srlcr** presenta requisiti comuni sia alla **Srls** che a quella ordinaria. Essa può essere costituita, in forma sia uni che pluripersonale, solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età, ma si osserva che l'art.44 del D.L. Sviluppo ha visto l'aggiunta, in sede di conversione, di una disposizione volta a favorire l'erogazione di credito bancario *“ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”*. Una recente nota del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che questa disposizione deve essere intesa nel senso che anche giovani di età inferiore ai 35 anni possono costituire **Srlcr**.

Le caratteristiche salienti di questa forma societaria sono le seguenti:

- ➔ la costituzione può avvenire da parte di soggetti sia con meno che con più di 35 anni di età;
- ➔ l'ammontare del Capitale sociale va dal minimo di €1 al massimo di €9.999,99;
- ➔ la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl **a capitale ridotto**;

- ⇒ l'atto costitutivo non deve essere predisposto secondo una forma *standard*; di conseguenza potrà essere del tutto simile a quello di una Srl ordinaria, salvo che per l'ammontare del Capitale sociale;
- ⇒ il Capitale sociale deve essere integralmente versato alla costituzione, e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli amministratori; anche in questo caso il capitale può essere versato solo in denaro;
- ⇒ gli amministratori possono essere anche non soci;
- ⇒ chiarito che alla **Srlcr** possono partecipare persone fisiche senza particolari requisiti di età, le partecipazioni dovrebbero poter essere cedute, quindi, solo a persone fisiche, salvo specifiche ulteriori limitazioni introdotte nello statuto;
- ⇒ non sono previste agevolazioni in termini di costi di costituzione.

Di seguito, prendendo spunto da una tabella apparsa sulla stampa specializzata¹, si propone uno schema riepilogativo delle caratteristiche di **Srls** e **Srlcr** comparate con la Srl ordinaria.

	Srl ordinaria	Srl semplificata	Srl a capitale ridotto
Norma di riferimento	Art.2462 e ss. c.c.	Art.2463- <i>bis</i>	Art.44, D.L. n.83/12
Soggetti ammessi alla costituzione	Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche	Solo persone fisiche con meno di 35 anni di età	Solo persone fisiche indipendentemente dall'età
Forma dell'atto costitutivo	Atto pubblico <i>tradizionale</i>	Atto pubblico <i>standard</i> senza possibilità di modifiche	Atto pubblico <i>tradizionale</i>
Specifiche nella denominazione sociale	Nessuna	Aggiunta di <i>semplificata</i>	Aggiunta di <i>a capitale ridotto</i>
Amministrazione	A persone fisiche o giuridiche, anche non socie	A persone fisiche socie	A persone fisiche anche non socie
Capitale sociale	Minimo €10.000	Da €1 a €9.999,99	Da €1 a €9.999,9
Tipologia di conferimento di capitale	Denaro, beni, opere e servizi	Solo denaro	Solo denaro
Versamento del capitale iniziale	25% del conferimento in denaro presso istituto di credito	100% agli amministratori	100% agli amministratori
Cessione quote	Libera, salvo limitazioni statutarie	Vietata verso persone fisiche oltre i 35 anni di età	Solo verso persone fisiche*
Superamento dei 35 anni di età	Nessun effetto	Situazione dubbia **	Nessun effetto

* indipendentemente da requisiti di età

** si veda quanto detto in precedenza

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

¹ V. A. Busani, "Società "under" 35 al via da mercoledì"; in *Il Sole 24 Ore* del 27 agosto 2012.